

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LEPRE, ALBERTINI e PIERACCINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1972

Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende boschive, forestali, addette ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e di bonifica montana e per gli operai addetti ai vivai forestali

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge mira a fare giustizia nelle categorie dei cosiddetti operai boscaioli e forestali, inquadrati nelle industrie sotto il profilo previdenziale e assistenziale, e ingiustamente esclusi dai benefici della cassa integrazione guadagni, ora aperta a tutti i dipendenti dell'industria, dell'edilizia, e, con legge dello scorso ottobre, ai lavoratori delle cave e lapidei in genere. L'esclusione che non ha senso, forse è stata in origine motivata dal fatto che i lavoratori del settore, pur giuridicamente dipendenti dalle industrie del legno e da imprese edili adibite ai lavori di sistemazione idraulico-forestali e di bonifica montana, venivano considerati di fatto operanti nel settore agricoltura. Ora l'attività che essi svolgono, è tipicamente industriale e non solo sotto il profilo previdenziale, ma anche per l'attività che loro e le imprese da cui dipendono, svolgono. Si rende pertanto necessario estendere anche a questa benemerita categoria di lavoratori che opera in ambienti isolati e difficili, con un lavoro pesan-

te sotto il profilo della fatica e sotto quello della sicurezza, i benefici della cassa integrazione e quindi della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche con conseguente parziale abrogazione dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869.

La motivazione del presente disegno di legge trova giustificazione non soltanto in un doveroso atto di giustizia verso questi lavoratori soggetti a particolari sacrifici e degni quindi del più ampio riconoscimento della società, ma anche per il fatto che, soltanto coll'estensione dei proposti benefici alla categoria, si potrà garantire mano d'opera al settore che è già in fase di abbandono da parte delle leve giovani che preferiscono, appunto per questa ingiusta esclusione, passare al settore della edilizia.

Occorre quindi una rapida approvazione del presente disegno di legge anche a difesa della politica dei posti occupativi e a sostegno di questa attività produttiva, particolarmente importante nella economia del Paese.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Agli operai occupati nelle industrie boschive e forestali dipendenti da Enti pubblici e ditte private, e comunque adibiti a utilizzazioni boschive e forestali, sistemazioni idraulico-forestali, lavori di bonifica montana o occupati nei vivai forestali, sono estese le disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Al pagamento delle prestazioni si provvede con un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda corrisposta agli operai indicati all'articolo 1 soggetta al contributo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

Art. 3.

La gestione speciale per gli operai dell'edilizia terrà una contabilità separata per le operazioni inerenti all'applicazione della presente legge.

Art. 4.

La misura del contributo potrà essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in modo da far corrispondere il gettito dei contributi al costo complessivo delle prestazioni risultante dalla contabilità di cui all'articolo 3. Qualora le risultanze della contabilità di cui all'articolo 3 evidenzino un disavanzo, il decreto del Presidente della Repubblica modificherà la misura del contributo con effetto dall'esercizio dell'anno successivo a quello di appro-

vazione dei bilanci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 5.

Per l'esame delle questioni relative alla applicazione della presente legge, sono chiamati a partecipare alla commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, in sostituzione dei rappresentanti dell'edilizia e dei lavoratori delle cave e lapidei, due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori delle categorie interessate.

Art. 6.

Il disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, è abrogato per la parte che esclude dall'applicazione delle norme della cassa integrazione guadagni, le industrie boschive e forestali e comunque beneficiarie della presente legge, così come è abrogato ogni disposto in contrasto con la stessa.

Art. 7.

La presente legge ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.